



DIREZIONE MARITTIMA
LIVORNO



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di marzo presso la sede della Direzione marittima della Toscana, in Livorno, sono intervenuti:

per la Direzione marittima della Toscana, il Direttore marittimo, Contrammiraglio (CP) Giuseppe TARZIA (C.F. n.8008690499), nato a Catanzaro il 09/02/1958 e domiciliato, per la carica, in Livorno, in Piazza della Sanità n.1

E

per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana, il Presidente Matteo BIFFONI (C.F. 94019410482), nato a Prato il 19 maggio 1974 e domiciliato, per la carica, in Firenze, in Viale della Giovine Italia n.17.

PREMESSO

- che la Direzione marittima, in qualità di ufficio territoriale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, e al contempo articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha una dipendenza funzionale anche dai Dicasteri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;*

- *che sotto il coordinamento ed il controllo del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, la Direzione marittima della Toscana, ai sensi delle norme contenute nel Codice della navigazione e nelle altre leggi speciali, svolge nel proprio ambito di giurisdizione le funzioni di amministrazione attiva dei succitati Ministeri;*
- *che in relazione all'ampiezza ed alla trasversalità delle funzioni che la legge attribuisce al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, esso è tra i principali riferimenti istituzionali ad elevata specializzazione per le attività marittime;*
- *che tra le principali funzioni e responsabilità che la Legge assegna al Corpo, la Direzione marittima della Toscana, sotto il coordinamento del Comando generale, assicura mediante la propria organizzazione:*
 - *l'attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, attraverso la propria struttura S.A.R., assolvendo il ruolo di M.R.S.C. (Maritime Rescue Sub Center);*
 - *la sicurezza della navigazione (nella sua duplice accezione di safety e security) sul naviglio nazionale (mercantile, pesca e diporto) e, attraverso l'attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala i porti nazionali di diretta competenza territoriale;*
 - *la protezione dell'ambiente marino, esercitata, nella propria area di giurisdizione che include l'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, interamente ricompresa nel perimetro del Santuario dei Cetacei;*
 - *la lotta all'inquinamento, in linea con la normativa di settore a salvaguardia dell'ecosistema marino, impiegando il proprio personale ed i propri mezzi;*

- l'attività di polizia marittima negli ambiti portuali, nelle adiacenze, lungo il litorale e sulle navi, anche in corso di navigazione, unitamente alla regolamentazione delle attività che si svolgono nell'area di diretta competenza;
- la vigilanza ed il controllo sulle attività di pesca marittima ed acquacoltura mediante il Centro di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.), riguardo l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale in materia e sotto il coordinamento del Centro di Controllo Nazionale Pesca (C.C.N.P.);
- l'esercizio, in qualità di Amministrazione attiva periferica, delle funzioni statali in materia di lavoro marittimo in tema di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio (mercantile, pesca e diporto), di gestione del contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;
- il controllo del traffico marittimo in materia di sicurezza dei porti, la vigilanza sugli usi del demanio, i collaudi e le ispezioni periodiche dei depositi costieri di sostanze infiammabili e le funzioni pubbliche connesse agli usi civili e produttivi del mare;
- l'attività di polizia giudiziaria per l'accertamento delle fattispecie penali contemplate dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali;
- che avendo il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera un fondamentale e consolidato ruolo tra gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nell'attuazione degli obiettivi strategici nazionali, la Direzione marittima della Toscana, in qualità di Ufficio territoriale garantisce l'attuazione dei predetti obiettivi con la propria organizzazione, costituita dalle Capitanerie di porto di Livorno, Portoferraio, Viareggio, Marina di Carrara e dagli Uffici Circondariali marittimi, Locali marittimi e Delegazioni di spiaggia dipendenti;
- che il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera assolve la funzione primaria di tutela della sicurezza della navigazione, intesa come salvaguardia della

vita umana in mare (SAR) e come sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nella duplice accezione di safety e di security, anche attraverso il monitoraggio del traffico marittimo;

- che il Corpo assolve tramite i propri uffici territoriali (Autorità marittime/comandi di porto) compiti amministrativi in materia di disciplina di attività marittime, portuali e sul demanio marittimo con lo strumento delle ordinanze;
- che il Corpo svolge, altresì, funzioni in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero in dipendenza funzionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (denominata di seguito A.N.C.I.) Toscana rappresenta i Comuni del territorio regionale con gli scopi e i compiti stabiliti dall'art. 2 dello statuto ed in particolare, ai fini del presente protocollo d'intesa:
 - persegue scopi di attuazione e tutela delle autonomie locali sancite dalla Costituzione;
 - promuove la partecipazione degli associati a forme di collaborazione e di coordinamento;
 - mantiene collegamenti operativi con le Province, la Città Metropolitana di Firenze, le Comunità montane, le Associazioni regionali e nazionali degli Enti locali, nonché con Organi e Enti regionali, statali e comunitari che hanno relazione istituzionale e/o rapporti operativi con le attività degli enti associati;
 - che, a livello centrale, l'A.N.C.I., ai sensi del proprio Statuto costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni italiani, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni e che detto Ente si serve sul territorio delle

A.N.C.I. regionali, per dare luogo ad una efficace rete per il collegamento fra le diverse realtà locali che consente anche lo scambio di informazioni e buone pratiche;

- *che l'A.N.C.I. ha, altresì, previsto all'interno della propria organizzazione una "Commissione Città Portuali", quale organo di indirizzo e coordinamento delle politiche e dell'azione associativa, per il rilancio della portualità italiana e per la gestione delle problematiche che afferiscono alle tematiche specifiche;*

CONSIDERATO

- *che ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;*
- *che il presente accordo non può sostituire, né modificare eventuali impegni assunti in analoghi accordi/convenzioni stipulati a livello centrale ed in particolare:*
 - a) le tabelle di onerosità relative all'impiego del personale e dei mezzi del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;*
 - b) le linee guida prescritte dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera con la quali sono stati dettati specifici indirizzi in materia di procedure e modalità da seguire all'atto della stipula di accordi convenzionali tra gli Uffici marittimi periferici e le Amministrazioni pubbliche anche alla luce delle positive esperienze, ad oggi maturate sul campo;*
 - c) il Protocollo d'intesa stipulato, a livello centrale, in data 4 ottobre 2016 tra i vertici del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e l'A.N.C.I. finalizzato, di fatto, a promuovere una più stretta collaborazione tra le due Amministrazioni sia a livello centrale che periferico ed*

i cui contenuti sono stati divulgati dal citato Comando generale con dispaccio prot. n.0124218 del 12 ottobre 2016;

- che è obiettivo primario delle parti, con la stipula del presente accordo, dare concreta attuazione alla cooperazione formalizzata tra i vertici delle proprie Amministrazioni, consolidando ulteriormente l'intercorrente legame di stretta collaborazione interistituzionale in materia di demanio marittimo, tutela dell'ambiente marino e costiero, nonché salvaguardia della vita umana in mare;*

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(finalità e settori di collaborazione)

- 1. Le parti con il presente accordo attivano ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione istituzionale al fine di realizzare gli obiettivi di seguito indicati:*
 - a) favorire lo scambio di dati e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;*
 - b) attuare ogni forma di intesa necessaria al coordinamento tra la disciplina delle attività balneari a cura dei Comuni della Toscana e la disciplina della sicurezza balneare a cura delle Autorità marittime rientranti nella giurisdizione della Direzione marittima della Toscana;*
 - c) implementare forme di assistenza ai bagnanti sugli arenili liberi, tenendo conto delle esigenze di equilibrio del bilancio delle amministrazioni comunali;*
 - d) realizzare progetti specifici di salvaguardia della vita umana in mare sulle spiagge e sulle coste della Toscana, nonché di tutela dell'ecosistema marino e dell'ambiente costiero;*

- e) *istituire incontri periodici e/o tavoli di lavoro sulle tematiche marittime della sicurezza, anche ambientale e delle altre attività che si svolgono in mare e sulla fascia costiera (a titolo esemplificativo: urbanistica, governo del territorio e sicurezza della balneazione),*
- f) *favorire iniziative di studio, formazione e approfondimento su specifiche tematiche inerenti le materie oggetto del presente accordo;*
- g) *interagire con la Consulta dei Comuni del mare della Toscana allo scopo di promuovere comuni interventi/iniziative e campagne informative a favore dell'utenza del mare;*
- h) *elaborare e realizzare qualsiasi altro tipo di progetto attinente alle funzioni dei due Enti sottoscrittori nell'ambito della valorizzazione ambientale e della fruizione turistica e ricreativa delle aree demaniali marittime.*

Art. 2

(modalità di esecuzione del servizio)

1. *La Direzione marittima della Toscana ed A.N.C.I. Toscana, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo, possono definire specifici progetti attuativi del presente accordo, in cui sono descritti, in funzione degli obiettivi previsti per ciascuno di essi, i contenuti, l'operatività, unitamente alla ripartizione degli oneri conseguenti l'adesione a carico delle parti e quelli previsti per ciascuno dei Comuni, qualora vi sia prevista, in forma singola o associata, la loro partecipazione.*
2. *Ciascuno dei progetti concordati, ai sensi del precedente comma, dovranno prevedere una stima delle spese occorrenti per la relativa esecuzione, da determinare, in caso di impiego di personale del Corpo delle Capitanerie di porto, anche in base alle tabelle di onerosità ed ai criteri di calcolo dei costi in uso ed*

elaborati dal Comando generale, specificando, in caso di progetti pluriennali, oltre al costo complessivo, anche quello relativo a ciascuna annualità.

- 3. Per le attività previste nei progetti concordati, la Direzione marittima della Toscana provvederà a mezzo di proprio personale militare e dei mezzi navali e terrestri di servizio.*

*Art.3
(Durata)*

- 1. Il presente accordo ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi saranno subordinati alle valutazioni di disponibilità di stanziamenti pertinenti le attività in argomento ed avverranno alle medesime condizioni condivise nel presente accordo e dell'interesse manifestato da parte dei Comuni costieri.*
- 2. Gli accordi saranno formalizzati mediante nuova espressa manifestazione della volontà negoziale delle parti con la sottoscrizione di apposito atto che possa modificare in tutto o in parte i contenuti del presente accordo.*

*Art. 4
(Responsabilità civile)*

- 1. L'A.N.C.I. Toscana e i Comuni che aderiscono ai progetti attuativi del presente accordo, sono esonerati da eventuali danni a terzi che possano derivare dallo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, nonché ai danni del personale, ovvero dei mezzi del Corpo cui la Direzione marittima della Toscana affida lo svolgimento delle attività.*

Art.5
(Oneri finanziari)

1. *Il presente accordo non prevede oneri finanziari direttamente derivanti dalla sua sottoscrizione. Tutti gli oneri finanziari saranno stabiliti secondo la procedura indicata all'art.2, relativamente alla organizzazione ed attuazione di ogni singolo progetto attuativo.*
2. *Non sono considerate tra gli oneri finanziari le spese inerenti le missioni, trasferte ed altre voci del personale di A.N.C.I. Toscana, dei Comuni e del personale delle Capitanerie di porto per la partecipazione ad incontri, riunioni, convegni ed altre iniziative preparatorie ed illustrative delle finalità del presente Accordo presso Comuni costieri ed altre autorità.*

Art.6
(Efficacia - forma delle modifiche)

1. *Le clausole di cui al presente accordo sono valide ed efficaci tra le parti e determinanti del loro consenso all'accordo sottoscritto.*
2. *Modifiche al presente accordo sono efficaci e vincolanti solo se adottate in forma scritta e sottoscritte da entrambe le parti per accettazione, pena la inefficacia o nullità delle stesse. Le eventuali modifiche non producono novazione dell'accordo, salvo diversa ed espressa volontà delle parti.*
3. *L'accordo è di tipo aperto e, pertanto, sarà sottoscrivibile in futuro anche da altri soggetti istituzionali individuati di comune accordo tra le parti.*

Art. 7
(Rappresentanti delle parti)

1. *Allo scopo di esercitare periodicamente un'attività di monitoraggio, relativamente all'esecuzione del presente accordo, nonché verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le parti nominano i seguenti rappresentanti:*

- per la Direzione marittima della Toscana, il Capitano di Vascello Giorgio CASTRONUOVO, Capo Ufficio Direzione marittima;
- per l'A.N.C.I. Toscana, il direttore, Dott. Simone GHERI.

Art. 8
(Elezioni di domicilio)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente accordo e per la ricezione di atti e comunicazioni, le parti eleggono domicilio rispettivamente:
 - la Direzione marittima della Toscana, in Piazza della Sanità n.1, C.A.P. 57123 Livorno;
 - l'A.N.C.I. Toscana, in Viale della Giovine Italia n.17, C.A.P. 50122 Firenze.

Art. 9
(Risoluzione – recesso anticipato)

1. Ai sensi degli artt.1454 e 1456 del Codice Civile, qualora una delle due parti risulti inadempiente, il presente accordo si intende risolto.
2. Ciascuno dei contraenti, ai sensi dell'art.1373 del Codice Civile, ha facoltà di recedere anticipatamente, senza nessun onere, dal presente accordo di collaborazione fornendo un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tal caso, nei trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione della comunicazione di recesso, le parti devono provvedere alla stesura della contabilità finale, per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'erogazione del corrispettivo economico per le attività effettivamente rese sino al momento del recesso medesimo.

Art.10
(Adempimenti – Controversie)

1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione e convengono che, per le eventuali controversie concernenti il

presente accordo, ove non sia possibile un bonario componimento, ovvero siano risultate infruttuose le azioni previste dagli art. 1453, 1454 e seguenti c.c., è competente il Foro di Livorno, restando comunque esclusa la possibilità di deferimento ad arbitrato.

Art.11
(Trattamento dati personali)

- 1. In adesione al presente accordo e nell'alveo delle rispettive competenze, le parti favoriscono, mediante forme e modalità dirette di comunicazione, il reciproco scambio di dati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e di trattamento dei dati personali.*
- 2. Dovranno essere indicate le modalità di gestione/uso, scambio e conservazione dei discendenti elementi informativi che, comunque, dovranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito e per le finalità del rapporto convenzionale.*

Art.12
(Registrazione in caso d'uso)

- 1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con i relativi oneri a carico della parte richiedente.*



Art. 13
(Rinvio)

- 1. Per tutto quanto non previsto, il rapporto oggetto del presente accordo è regolato ai sensi delle norme e delle leggi speciali, comunitarie, statali e regionali, vigenti in materia.*



Art.14
(Norma finale)

1. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione degli organi sovraordinati alle parti, per gli adempimenti tecnico-operativi ed amministrativi di rispettiva competenza.
2. Il presente atto viene redatto in triplice copia originale e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti.

Livorno li, 14 marzo 2018

<p>IL DIRETTORE MARITTIMO DELLA TOSCANA Contrammiraglio (CP) Giuseppe TARZIA</p> 	<p>IL PRESIDENTE A.N.C.I. TOSCANA Matteo BIFFONI</p> 
---	--

Le parti dichiarano di aver concordato, letto e compreso integralmente tutti gli articoli del presente accordo e di approvarli esplicitamente e senza riserva alcuna.

<p>IL DIRETTORE MARITTIMO DELLA TOSCANA Contrammiraglio (CP) Giuseppe TARZIA</p> 	<p>IL PRESIDENTE A.N.C.I. TOSCANA MATTEO BIFFONI</p> 
--	---

Livorno li, 14 marzo 2018